

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale Dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

E

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale n. 80023730825 partita IVA 00605880822, con sede legale a Palermo - Piazza Marina, 61 in persona del legale rappresentante il Rettore Prof. Roberto Lagalla nato a Bari il 16/04/1955 domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata anche Università)

di seguito anche denominata singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- che il disposto legislativo del D. Lgs 502/92 e s.i.m. recante norme "in materia di riordino delle aziende sanitarie" ha come scopo il miglioramento della gestione delle risorse finanziamenti, attrezzature e strutture) della sanità, indirizzandone l'utilizzo verso il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale e regionale;
- l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" con nota prot. nr 6873 del 23.04.2015 in ossequio ai principi enunciati dal sopracitato disposto normativo, ha manifestato la necessità di acquisire una figura professionale, individuata in un laureato in Economia e Finanza, in possesso di adeguato curriculum formativo, con specifiche competenze in ambito economico-analitico con particolare riferimento all'Economia Sanitaria e al Controllo di Gestione, al fine di porre in essere uno progetto di ricerca concernente uno studio gestionale propedeutico all'ottimizzazione delle risorse aziendali.
- che l'Università degli Studi di Palermo nella precipua funzione di propulsore culturale e di sviluppo ha interesse alla promozione di iniziative, anche in *parthenariato*, con soggetti terzi volte al miglioramento delle attività di controllo di gestione attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'attività di cui in premessa si sostanzierà in uno studio analitico della microallocazione delle risorse finanziarie dell'Azienda mediante un'analisi capillare degli eventuali benefici sul controllo di gestione derivanti dall'eventuale applicazione di nuove metodologie gestionali (quali ad es. Health Technology Assessment) conformate alle peculiarità proprie del policlinico universitario e alle esigenze di gestione integrata dell'attività di assistenza didattica e ricerca .

ART. 2

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 l'Università si impegna ad attivare una borsa di studio, della durata di mesi dodici, destinata ad un laureato in Economia e Finanza, che verrà reclutato dalla Università

L'attività di che trattasi verrà espletata di concerto con l'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione dell'A.O.U.P. che si impegnerà a fornire tutti gli i dati, le competenze, le informazioni e quanto utile alla ricerca gestionale in narrativa.

L'Azienda provvederà alla designazione di un *tutor* che verrà individuato tra le professionalità presenti all'interno dell'U.O. di Programmazione e Controllo dell'AOUUP che avrà il compito istituzionale di verificare l'attività svolta dal borsista.

ART.3

L'assegnatario della borsa di studio si impegna a fornire all'AOUUP una relazione finale scritta sulle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione e sui risultati con essa conseguiti. I risultati della ricerca verranno trasmessi all'Università, entro quattro mesi dalla conclusione del progetto di resteranno a disposizione per ogni eventuale utilizzo da parte della stessa.

ART. 4

L'esecuzione della ricerca implica che ciascuna parte fornisca all'altra informazioni scritte o orali di carattere confidenziale o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati informazioni e tecnologie in qualsiasi supporto. A tal riguardo, le parti riconoscono che le informazioni restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e si impegna per se e per il proprio personale:

- a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione della ricerca;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni salvo esplicita autorizzazione della parte proprietaria;
- restituire immediatamente le informazioni dell'altra parte, su richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui alla ricerca. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della ricerca e comunque necessariamente autorizzato dalla parte proprietaria.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che procedono, sarà vincolante per tutta la durata dell'accordo.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, sempre che non provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle stesse della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 5

Le parti provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali secondo le normative vigenti in materia (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni) e si impegnano a trattare i dati personali forniti dall'altra parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto. Le parti reciprocamente si autorizzano al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 6

L'AOUUP corrisponderà una somma onnicomprensiva pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) a carico del proprio bilancio per il finanziamento della borsa di studio di cui al precedente art.2.

Il trasferimento della suddetta somma verrà effettuato alla data della stipula della presente convenzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IT46X02008046630003000004577 intrattenuto dall'Università degli Studi di Palermo presso Agenzia 100 – Via Roma n. 188 – C.A.P. 90133 – Banco di Sicilia Unicredit Group, Ente Cassiere dell'Università.

ART. 7

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 8

La presente convenzione ha validità di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

ART.9

Ogni qualsivoglia disputa, contenzioso o controversia dovesse sorgere tra le parti contraenti in relazione all'interpretazione esecuzione o risoluzione del presente atto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 10

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ha richiesto tale adempimento.

La presente Convenzione viene letta, confermata e sottoscritta tra le parti, per accettazione come segue:

Palermo 10.09.2015

Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

Prof. Roberto Lagalla

